

2. La competenza spetta al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale si trova il soggetto da sottoporre a controllo o, se questo non è determinabile, del distretto al quale si riferiscono le esigenze di prevenzione ovvero, se le esigenze di prevenzione riguardano più distretti, di quello nel quale sono emerse le esigenze di prevenzione. Il procuratore della Repubblica, ove ritenga fondati sospetti che giustificino l'attività di prevenzione, autorizza l'intercettazione per la durata massima di quaranta giorni, prorogabile per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti di legge.

5. 1. Kessler, Bonito, Carboni, Crucianelli, Finocchiaro, Grillini, Leoni, Lucidi, Mancini, Siniscalchi.

Al comma 1, capoverso ART. 226, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: 407, comma 2, lettera a), n. 4 e.

5. 2. Kessler, Bonito, Carboni, Crucianelli, Finocchiaro, Grillini, Leoni, Lucidi, Mancini, Siniscalchi.

Al comma 1, capoverso ART. 226, comma 2, sostituire le parole: i sospetti con le seguenti: gli indizi.

5. 6. Mascia, Pisapia.

Al comma 1, capoverso ART. 226, comma 2, sostituire le parole: i sospetti con le seguenti: gli elementi investigativi.

5. 7. Pisapia, Mascia.

Al comma 1, capoverso ART. 226, comma 2, sostituire le parole: i sospetti con le seguenti: gli elementi di fatto.

5. 8. Pisapia, Mascia.

Al comma 1, capoverso ART. 226, comma 2, sostituire le parole: i sospetti con le seguenti: i concreti elementi.

5. 9. Pisapia, Mascia.

Al comma 1, capoverso ART. 226, comma 2, sostituire le parole: i sospetti con le seguenti: gli elementi.

5. 10. Pisapia, Mascia.

Al comma 1, capoverso ART. 226, comma 2, sostituire le parole: giorni quaranta con le seguenti: giorni quindici.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: per giorni venti.

5. 11. Mascia, Pisapia.

Al comma 1, capoverso ART. 226, comma 2, sostituire le parole da: per la durata massima fino alla fine del comma con le seguenti: con decreto motivato, per la durata massima di giorni quaranta, prorogabile per non più di due volte per la stessa durata, se la prosecuzione delle operazioni di intercettazione sia assolutamente necessaria ai fini di prevenzione. L'autorizzazione alla prosecuzione delle operazioni è data dal pubblico ministero, con decreto motivato, nel quale deve darsi chiaramente atto dei motivi che rendono necessaria la prosecuzione delle operazioni.

5. 15. Fanfani.

Al comma 1, capoverso ART. 226, comma 2, sostituire le parole: prorogabile una sola volta per giorni venti con le seguenti: prorogabili per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti di legge.

5. 3. Bonito, Carboni, Crucianelli, Finocchiaro, Grillini, Kessler, Leoni, Lucidi, Mancini, Siniscalchi.

Al comma 1, capoverso ART. 226, comma 2, sopprimere le parole: , salvo che sopravvengano elementi precedenti non valutati.

5. 12. Pisapia, Mascia.

Al comma 1, capoverso ART. 226, comma 2, sostituire le parole: salvo che sopravvengano elementi precedentemente non valutati con le seguenti: salvo che permangono i presupposti di legge. L'autorizzazione alla prosecuzione delle operazioni è data dal pubblico ministero con decreto motivato, nel quale deve darsi chiaramente atto dei motivi che rendono necessaria la prosecuzione delle operazioni.

5. 40. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 226, quinto comma, secondo periodo, sostituire le parole da: le notizie acquisite fino a: presente articolo con le seguenti: le attività di intercettazione preventiva di cui ai commi precedenti, e le notizie acquisite a seguito delle attività medesime,

5. 16. Fanfani.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 226, dopo il quinto comma, aggiungere il seguente:

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti indicati nell'articolo 200 del codice di procedura penale.

5. 13. Pisapia, Mascia.

Sopprimere il comma 2.

5. 4. Bonito, Carboni, Crucianelli, Finocchiaro, Grillini, Kessler, Leoni, Lucidi, Mancini, Siniscalchi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-ter. Chiunque, nel corso delle operazioni sotto copertura di cui al precedente

articolo 4, indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni stesse, qualora ne derivi pregiudizio per le attività di indagine, è punito con la reclusione fino a cinque anni.

5. 17. *(Nuova formulazione)* Fanfani.

(Approvato)

ART. 6.

(Intercettazioni di comunicazioni tra presenti).

Sopprimerlo.

6. 1. Kessler, Bonito, Carboni, Crucianelli, Finocchiaro, Grillini, Leoni, Lucidi, Mancini, Siniscalchi.

ART. 7.

(Estensione delle disposizioni in tema di misure di prevenzione ai reati di terrorismo).

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. Il termine di efficacia delle disposizioni previste dagli articoli 3 e 5 del presente decreto-legge è fissato alla data del 31 dicembre 2002.

7. 01. Pisapia, Mascia.

ART. 8.

(Disposizioni sulle prove).

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), capoverso c), sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: o dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4) del codice.

8. 1. Kessler, Bonito, Carboni, Crucianelli, Finocchiaro, Grillini, Leoni, Lucidi, Mancini, Siniscalchi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Dopo il comma 3 dell'articolo 118-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente comma:

« 4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 non si applicano nei procedimenti relativi ai delitti indicati all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice. ».

1-*ter*. Le funzioni attribuite dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, al procuratore generale presso la corte d'appello, sono trasferite al procuratore nazionale antimafia.

1-*quater*. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 118-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, non si applicano nei casi previsti dall'articolo 16-*septies* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

1-*quinquies*. All'articolo 16-*nonies*, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono soppresse le parole: « un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale ».

8. 2. Kessler, Bonito, Carboni, Crucianelli, Finocchiaro, Grillini, Leoni, Lucidi, Mancini, Siniscalchi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. È abrogato l'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, come modificato dall'articolo 12 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4.

8. 3. Bonito, Carboni, Crucianelli, Finocchiaro, Grillini, Kessler, Leoni, Lucidi, Mancini, Siniscalchi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nell'articolo 6, comma 1, della legge 7 gennaio 1998, n. 11, come modificato dall'articolo 12 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

8. 4. Kessler, Bonito, Carboni, Crucianelli, Finocchiaro, Grillini, Leoni, Lucidi, Mancini, Siniscalchi.

ART. 9.

(Notificazioni).

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*. Sono abrogati gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro.

9. 02. Fanfani.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*. All'articolo 14 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

4-*bis*. Gli intermediari sono altresì obbligati a fornire alla Procura della Repubblica individuata ai sensi dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, nonché agli ufficiali di polizia giudiziaria che agiscono anche sotto copertura ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto-legge, tutti i dati, le notizie e le copie degli atti relativi alle dichiarazioni riservate, ove ne siano richiesti in relazione a tutte le attività di contrasto del terrorismo internazionale previste nel citato decreto-legge.

9. 03. Fanfani.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. La competenza per i reati di cui al presente decreto, anche nell'ipotesi di connessione di cui all'articolo 16 del codice di procedura penale, è attribuita alla Procura della Repubblica individuata ai sensi dell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

9. 01. Fanfani.

(A.C. 1797 – Sezione 4)

ARTICOLI AGGIUNTIVI DICHIARATI
INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA
SEDUTA

ART. 9.

(Notificazioni).

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. Sono abrogati gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro.

9. 02. Fanfani.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

4-bis. Gli intermediari sono altresì obbligati a fornire alla Procura della Repubblica individuata ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, nonché agli ufficiali di polizia giudiziaria che agiscono anche sotto copertura ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto-legge, tutti i dati, le notizie e le copie degli atti relativi alle dichiarazioni riservate, ove ne siano richiesti in relazione a tutte le

attività di contrasto del terrorismo internazionale previste nel citato decreto-legge.

9. 03. Fanfani.

(A.C. 1797 – Sezione 5)

PARERE DELLA I COMMISSIONE
SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 1797 – Sezione 6)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla
Commissione di merito:*

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'articolo aggiuntivo 9.02 Fanfani, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 1797 – Sezione 7)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 1797, di conversione del decreto-legge

18 ottobre 2001, n. 374, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale;

premessi che:

il provvedimento mira a fornire strumenti più efficaci nella lotta al terrorismo internazionale, introducendo modifiche al codice penale e al codice di procedura penale;

è necessario estendere ed intensificare la sorveglianza su ogni genere di sito o ambiente effettivamente o potenzialmente collegato ai movimenti terroristici soprattutto internazionali;

la libertà di culto, come prevista dalla Costituzione, deve essere garantita, ma deve altresì essere impedito l'esercizio parallelo di attività illecite e pericolose ai fini della sicurezza pubblica;

nella società islamica l'esercizio del potere religioso, l'amministrazione civile e l'attività politica non costituiscono momenti distinti e, nelle stesse sedi, si amministrano il culto e l'attività politico-amministrativa secondo i dettami della *sharia*;

recenti fatti di cronaca hanno evidenziato la presenza di pericolosi ricercati appartenenti o legati ad *Al Qaeda* in alcune moschee del nord,

impegna il Governo

a considerare l'opportunità di intensificare la sorveglianza, anche attraverso quanto previsto dall'articolo 4 del decreto in esame, sulle attività dei centri culturali islamici operanti all'interno della Repubblica italiana e a disporre, in linea prudentiale, la tempestiva chiusura ove emergessero collegamenti con attività illecite o terroristiche.

9/1797/1. Polledri, Lussana, Bricolo.

La Camera,

vista la disciplina approvata con il disegno di legge di conversione del decre-

to-legge 18 ottobre 2001, n. 374 recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale;

richiamata altresì la disciplina in materia di videoconferenze di cui alla legge 7 gennaio 1998, n. 11, come modificato dall'articolo 12 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4;

rilevato che l'attuale disciplina « a tempo » (con scadenza 31 dicembre 2002) in tema di partecipazione a distanza alle attività processuali nonché di esame mediante videoconferenza di collaboratori di giustizia e imputati di reati commessi, impedisce l'opera di potenziamento dei cosiddetti « siti remoti » (mediante i quali accelerare l'audizione in dibattimento di collaboratori e testimoni di giustizia) nonché delle sale attrezzate;

considerati gli ottimi risultati conseguiti con la disciplina richiamata;

impegna il Governo

a reperire le risorse necessarie per il potenziamento delle strutture tecniche e tecnologiche a servizio delle teleconferenze e a rendere stabile, con atto normativo, l'attuale disciplina a tempo.

9/1797/2. Bonito, Carboni, Siniscalchi, Finocchiaro, Kessler.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 1797 di conversione in legge del decreto-legge n. 374 del 2001, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale,

premessi

che con il decreto-legge n. 374 del 2001 oggi all'esame della Camera, si sono emanate norme di contenuto processual-penalistico volte a contrastare il terrorismo internazionale;

che il decreto-legge n. 374 del 2001 si inquadra in un contesto normativo più

ampio, recentemente esaminato da questa Camera ugualmente volto a contrastare il terrorismo internazionale, quali il decreto-legge n. 353 del 2001, (provvedimenti contro la fazione Afghana dei Talibani), e decreto-legge (provvedimenti per contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale);

che la lotta al terrorismo, e di contrasto e prevenzione alle attività terroristiche, corrono il rischio di essere compromesse nella concreta attuazione, dalla disciplina che recentemente è stata emanata sia in punto di rogatorie internazionali sia in punto di rientro dei capitali dall'estero, e di cui alla legge 5 ottobre 2001, n. 367 ed al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350;

che in effetti tali normative, ponendo limiti alla possibilità di indagine estera, ovvero ponendo ostacoli alla utilizzabilità delle attività di indagine compiute all'estero, ed inoltre consentendo la circolazione sotto copertura ed in maniera del tutto anonima di capitali provenienti dall'estero e colà detenuti occultamente od anche illecitamente, creano di fatto condizioni di difficoltà nella lotta contro il terrorismo internazionale, difficilmente superabili in mancanza di norme di coordinamento;

impegna il Governo

ad emanare, ovvero a promuovere tutti i provvedimenti idonei a coordinare le normative alle quali è sopra riferimento, ed in particolare atti ad impedire che i limiti alle indagini estere ovvero alla utilizzabilità delle indagini compiute all'estero, e la introduzione e circolazione nel nostro territorio di capitali illegalmente detenuti all'estero, e dall'estero provenienti in maniera anonima, possano compromettere irrimediabilmente la portata e la efficacia

dei tre provvedimenti emanati in materia di lotta al terrorismo e sopra ricordati.

9/1797/3. Fanfani, Buemi, Kessler, Banti, Acquarone, Boccia, Bottino, Bimbi, Giacco, Iannuzzi, Enzo Bianco, Ladu, Colasio, Delbono, Mantini, Angioni, Mancini, Carli, Carra, Gambale.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 1797 di conversione in legge del decreto-legge n. 374 del 2001, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale,

premessò

che con il decreto-legge n. 374 del 2001 oggi all'esame della Camera, si sono emanate norme di contenuto processual penalistico volte a contrastare il terrorismo internazionale;

che il decreto-legge n. 374 del 2001 non definisce il concetto di attività terroristica, richiamando semplicemente la disposizione normativa di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale;

che per altro è stata sollevata legittimamente in questa sede la necessità di procedere alla definizione tecnico-giuridica di attività di terrorismo, al fine di evitare che in essa siano ricondotte attività legittime e rientranti nel confronto democratico, e che quindi possano verificarsi equivoci interpretativi;

che la preoccupazione sollevata è legittima e reale, anche nel quadro del contesto internazionale;

impegna il Governo

a promuovere in sede europea, nel più breve termine possibile, la definizione del concetto di attività terroristica, al fine di chiarire attraverso tale disposizione la portata del disposto anche della parte sanzionatoria del presente provvedimento.

9/1797/4. Buemi, Fanfani, Kessler, Ruzante.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Adeguamento ambientale della centrale termoelettrica di Polesine Camerini)

GROTTO. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

nel nostro Paese la questione della difesa dell'ambiente e della riduzione progressiva delle emissioni inquinanti, responsabili dell'effetto serra, è tema di enorme interesse nonché di preoccupazione;

la centrale termoelettrica di Polesine Camerini sita nel comune di Porto Tolle (Rovigo), di proprietà dell'Enel Produzioni Spa, è uno dei maggiori impianti esistenti in Italia, quattro sezioni da 660 megawatt cadauna per complessivi 2640 megawatt, e concorre per circa l'8 per cento alla produzione nazionale;

l'impianto, alimentato ad olio combustibile denso (Ocd), è in esercizio dai primi anni '80 ed è ubicato in un territorio, il delta del Po, di straordinaria valenza naturalistico-ambientale;

da tempo la regione Veneto ha assoggettato questo territorio a particolari norme di tutela e salvaguardia, dapprima con specifico piano d'area, ai sensi della legge n. 431 del 1985, e, successivamente, istituendo un parco naturale regionale (legge regionale n. 36 del 1997) in esecuzione della legge quadro n. 394 del 1991 — norme per l'istituzione di aree naturali protette — e della legge n. 305 del 1988 sui parchi naturali da istituire;

nonostante ciò l'impianto, a tutt'oggi, continua ad essere alimentato a olio combustibile denso e, da qualche anno, l'Enel

Produzioni Spa utilizza combustibile di minor pregio e, di conseguenza, maggiormente inquinante;

al tavolo di concertazione che è stato istituito con la presenza di tutti i soggetti istituzionali e sociali interessati, l'Enel ha presentato al ministero delle attività produttive un progetto di adeguamento ambientale per la centrale di Polesine Camerini, ma, nell'ultimo incontro tenutosi il 13 novembre 2001, la regione Veneto non si è presentata pur essendo parte in causa;

la centrale sarà chiusa se entro il 31 dicembre 2002 non sarà adeguatamente ambientalizzata per rispettare i limiti di emissioni previsti dalla legge —:

se il Governo ritenga indispensabile, per il fabbisogno energetico nazionale, il mantenimento in funzione della centrale di Porto Tolle e quindi accelerare il processo di adeguamento dell'impianto già presentato dall'Enel, sia per la salvaguardia dell'ambiente che per l'economia di quel territorio con il mantenimento di 500 posti di lavoro che altrimenti andrebbero perduti. (3-00453)

(20 novembre 2001)

(Sezione 2 – Potenziamento della rete ferroviaria del Mezzogiorno)

IANNUZZI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

il piano generale dei trasporti e della logistica, approvato dal Governo nella

scorsa legislatura, prevede rilevanti investimenti per la modernizzazione della rete ferroviaria nel Mezzogiorno;

in particolare, lungo la direttrice longitudinale Napoli-Battipaglia-Reggio Calabria, è stata programmata una serie di interventi, quali la prosecuzione della linea a monte del Vesuvio, con il quadruplicamento della tratta Salerno-Battipaglia, nonché il potenziamento tecnologico della Battipaglia-Paola;

inoltre, per quanto attiene alle direttrici trasversali, è progettato il completamento del raddoppio della tratta Napoli-Bari, con l'adeguamento e la velocizzazione della Battipaglia-Potenza-Metaponto e della Reggio Calabria-Taranto-Gioia Tauro-Paola;

sono altresì previsti il potenziamento dei nodi ferroviari di Napoli e di Bari e progetti di ammodernamento della direttrice tirrenica e di quella adriatica;

tali interventi sono assolutamente necessari per realizzare una rete di comunicazioni ferroviarie nel sud efficiente ed in grado di competere con il resto del Paese e con l'Europa;

va ricordato che i progetti dell'alta velocità ferroviaria sono, allo stato attuale, purtroppo fermi al potenziamento del nodo di Napoli, escludendo la massima parte della rete ferroviaria del Mezzogiorno;

pertanto, anche nel quadro della dichiarata volontà del Governo di rilanciare le grandi opere, prioritaria attenzione va riservata alla realizzazione degli interventi sopra descritti —:

se il Governo intenda tempestivamente intervenire per dare esecuzione ai progetti di investimento, contemplati nel piano generale dei trasporti e della logistica, al fine di assicurare la modernizzazione, il potenziamento e l'adeguamento tecnologico della rete ferroviaria nel Mezzogiorno, indispensabili per incentivare lo sviluppo economico di questa vasta e vitale area del Paese; nonché per estendere la

rete dell'alta velocità alle Regioni meridionali. (3-00450)

(20 novembre 2001)

(Sezione 3 – Previsione di un volo diretto giornaliero Roma-Washington)

RICCIOTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

l'Italia è l'unico, tra i Paesi membri del G8, a non avere un volo diretto giornaliero, gestito da compagnie di volo nazionali, tra Roma e Washington;

l'Alitalia, sebbene sia già titolare del diritto di scalo a Washington, DC, non prevede tra le proprie rotte la possibilità di collegamenti diretti tra Roma e la stessa Washington;

non sembra esservi spazio per motivazioni di natura economica, in quanto appaiono comunque più rilevanti ragioni di prestigio e di opportunità politica, soprattutto in un momento delicato come questo —:

se siano a conoscenza di quali siano le ragioni per le quali l'Alitalia non abbia ancora previsto voli diretti tra Roma e Washington, DC; e se sia intendimento del Governo impegnarsi per garantire al più presto la previsione, da parte dell'Alitalia, di un volo diretto giornaliero tra le due città. (3-00451)

(20 novembre 2001)

(Sezione 4 – Esecuzione dell'inno nazionale prima delle partite dei campionati di calcio)

LA RUSSA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ANEDDA, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLA, CANELLI, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI,

COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LA STARZA, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, MUSSOLINI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, SERENA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

recentemente il Capo dello Stato ha invitato gli italiani a manifestare con sempre maggiore efficacia il sentimento nazionale;

lo sport, come ha dimostrato anche la recente esecuzione dell'inno nazionale a Roma e a Torino, può rappresentare il veicolo più idoneo e popolare per dare piena accoglienza all'invito del Capo dello Stato —:

se non ritenga opportuno intervenire presso le autorità sportive competenti, al fine di poter prevedere in una giornata dei campionati di calcio, l'esecuzione dell'inno nazionale prima delle partite e se non ritenga, allo scopo, di proporre l'assunzione dell'iniziativa nell'ultima giornata utile prima della sospensione per le festività natalizie, anche come segno di solidarietà ai militari italiani in missione fuori dal suolo nazionale. (3-00456)

(20 novembre 2001)

(Sezione 5 — Restituzione del fiscal drag)

MANZINI, BERSANI, VISCO, INNOCENTI e RUZZANTE. — *Al Ministro del-*

l'economia e delle finanze. — Per sapere — premesso che:

a tutt'oggi, non risulta emanato il prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la restituzione del drenaggio fiscale (*fiscal drag*), così come previsto dalla legge 27 aprile 1989, n. 154;

il disegno di legge finanziaria relativo all'anno 2002, anno per il quale dovrebbe avere effetto la restituzione del *fiscal drag*, non contiene alcuna disposizione per far fronte all'onere derivante dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di restituzione del *fiscal drag*;

l'incremento delle detrazioni per i figli dei contribuenti che possiedono un reddito complessivo non superiore a lire 70 milioni costituisce una previsione aggiuntiva a favore di una parte dei contribuenti, ma non può sostituire la dovuta restituzione del *fiscal drag* che riguarda, invece, la generalità dei contribuenti —:

a quanto ammonti il *fiscal drag* da restituire ai contribuenti tutti sotto forma di incremento degli importi delle detrazioni d'imposta di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi e i motivi per i quali — non rispettando le leggi vigenti al riguardo — non si sia ancora provveduto alla predisposizione degli atti che consentano la restituzione integrale del *fiscal drag* a tutti i contribuenti attraverso l'incremento delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi a decorrere dal 1° gennaio 2002. (3-00457)

(20 novembre 2001)

(Sezione 6 — Impiego delle giacenze di bioetanolo nelle distillerie)

LUCHESE. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

le cantine sociali siciliane si trovano già da tempo in una situazione di pro-

fonda crisi con pesanti ricadute economiche ed occupazionali;

si registra un notevole calo del prezzo dell'uva e della produzione vinicola (superiore al 20 per cento rispetto allo scorso anno);

il bioetanolo (alcool etilico), ottenuto dalla distillazione del vino, dovrà essere impiegato nella produzione delle benzine come additivo in sostituzione del piombo e del metanolo;

nelle distillerie sono presenti eccedenze di alcool etilico che non vengono utilizzate e ritirate;

ciò non consente il ritiro a titolo oneroso da parte delle distillerie delle eccedenze di vino per la distillazione facoltativa —;

se non ritenga opportuno favorire l'impiego delle eccedenze di bioetanolo giacenti nelle distillerie, in occasione della predisposizione del piano carburante, e, nel contempo, di attivarsi affinché sia dichiarata la distillazione di crisi a favore delle regioni meridionali (Puglia e Sicilia), così come già fatto per il moscato d'Asti e in alcuni Paesi comunitari (come per esempio la Francia) che hanno registrato problemi analoghi a quelli riscontrati nelle citate regioni italiane. (3-00454)

(20 novembre 2001)

(Sezione 7 — Revisione della normativa in tema di legittima difesa)

LUCIANO DUSSIN, CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, DARIO GALLI, ERCOLE, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, MARTINELLI, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro della giustizia ha affermato che l'indirizzo del suo operato va verso il rispetto dei diritti di Abele e non di Caino;

concordando con questo principio, ricordiamo che in molte occasioni « Abele » è rappresentato dai cittadini che vengono aggrediti nelle loro abitazioni da criminali senza scrupoli e molto spesso recidivi nelle loro azioni;

la legittima difesa non è garantita dall'articolo 52 del codice penale, in quanto in diverse occasioni l'opinione pubblica è rimasta scossa da sentenze che colpevolizzano cittadini per eccesso di questo diritto —;

se il Ministro interrogato concordi nella necessità urgente di rivedere l'attuale normativa, assicurando una chiarezza interpretativa che garantisca in assoluto il principio fondamentale della legittima difesa. (3-00455)

(20 novembre 2001)

(Sezione 8 — Rinnovo del contratto dei metalmeccanici)

ALFONSO GIANNI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

l'accordo contrattuale dei metalmeccanici è stato firmato con le organizzazioni sindacali che rappresentano la minoranza degli iscritti della categoria;

la riuscita dello sciopero e la straordinaria manifestazione del 16 novembre 2001 indicano la volontà della maggioranza dei lavoratori di rifiutare quell'accordo;

sono state consegnate al ministero del lavoro e delle politiche sociali 351 mila firme di lavoratrici e di lavoratori che si dichiarano contrari all'accordo; che chiedono di indire un referendum sullo stesso; che reclamano nuove regole di democrazia sindacale;

quelle firme rappresentano la stragrande maggioranza del numero di coloro

che hanno votato la piattaforma iniziale per il contratto;

se dovesse proseguire l'attuale situazione, si corre il rischio di arrivare alla prossima vertenza contrattuale sulla base di diverse piattaforme —:

se il Ministro interrogato non ritenga necessaria ed urgente la convocazione uf-

ficiale delle parti presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali e se non ritenga necessario favorire la determinazione anche per legge di nuove regole certe di rappresentanza e democrazia sindacale.

(3-00452)

(20 novembre 2001)

PROGETTI DI LEGGE: FINOCCHIARO ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: MISURE CONTRO LA TRATTA DI PERSONE (1255-1584)

(A.C. 1255 - Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 1255 - Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

sia soppresso l'articolo 5;

all'articolo 6, al comma 1, siano sopprese le parole: « Nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio »;

all'articolo 6, dopo il comma 1, sia aggiunto il seguente:

« 1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato »;

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 6.3 Mazzoni, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato non quantificati né coperti;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 1255 - Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù).

1. L'articolo 600 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 600. *(Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù).* Chiunque riduce o mantiene una persona in schiavitù è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Agli effetti della legge penale si intende per schiavitù la condizione di una persona sottoposta, anche solo di fatto, a poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà.

Chiunque riduce o mantiene una persona in servitù è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Agli effetti della legge penale si intende per servitù la condizione di soggezione con-

tinuativa di una persona derivante da circostanze di fatto che, valutate in relazione alla situazione personale, ne limitano la libera determinazione costringendola a rendere prestazioni lavorative o sessuali.

Ai fini del quarto comma si intende per servitù anche la costrizione continuativa alla mendicizia o all'accattonaggio.

La pena è aumentata se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù).

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Salvo i casi previsti dal comma 1, è punito con la pena da cinque a quindici anni chi continuamente costringe minori all'accattonaggio o alla mendicizia.

1. 3. La Commissione.

(Approvato).

Al comma 1, capoverso ART. 600, dopo il quinto comma aggiungere il seguente:

Chiunque, conoscendone la condizione, si avvale di prestazioni lavorative o sessuali da parte di una persona in schiavitù o in servitù, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

1. 1. Buontempo, Anedda.

Al comma 1, capoverso ART. 600, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Le pene previste dai commi precedenti sono diminuite se i fatti sono di particolare tenuità ».

Conseguentemente:

all'articolo 2, capoverso ART. 602, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« La pena è diminuita se i fatti sono di particolare tenuità ».

all'articolo 3, capoverso ART. 602-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Le pene previste dai commi precedenti sono diminuite se i fatti sono di particolare tenuità ».

1. 2. Gironda Veraldi.

(Approvato).

(A.C. 1255 – Sezione 4)

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Alienazione e acquisto di schiavi).

1. L'articolo 602 del codice penale è sostituito dal seguente:

ART. 602. *(Alienazione e acquisto di schiavi).* Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 602-bis, aliena o acquista o cede una persona che si trova in stato di schiavitù è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata se la persona offesa è minore degli anni diciotto ».

(A.C. 1255 – Sezione 5)

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Tratta di persone).

1. Dopo l'articolo 602 del codice penale, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 602-bis. *(Tratta di persone).* Chiunque, mediante violenza, minaccia,

inganno o abuso di autorità, costringe o induce una o più persone a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato, o a trasferirsi all'interno dello stesso, al fine di sottoporla a schiavitù o al lavoro forzato o all'accattonaggio o a sfruttamento di prestazioni sessuali o al prelievo di organi o comunque a una condizione di servitù, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minori di diciotto anni.

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere i delitti di cui al primo comma, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dieci anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da quattro a otto anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sei a quindici anni nei casi previsti dal terzo comma, e da cinque a dieci anni nei casi previsti dal quarto comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Tratta di persone).

Al comma 1, capoverso ART. 602-bis, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

Il consenso allo sfruttamento prestato da una vittima della tratta di persone è

irrilevante nei casi in cui venga utilizzato uno dei mezzi di cui al primo comma.

3. 2. Mazzoni.

Alla rubrica, sostituire la parola: Tratta con la seguente: Traffico.

3. 1. Bonito, Carboni, Crucianelli, Grillini, Leoni, Lucidi, Mancini, Kessler, Siniscalchi.

(A.C. 1255 - Sezione 6)

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

(Destinazione dei beni confiscati).

1. I proventi della confisca ordinata a seguito di sentenza di condanna per uno dei delitti previsti dalla presente legge confluiscono, unitamente alle somme stanziare ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel Fondo di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per essere successivamente riassegnati al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, con le modalità previste dall'articolo 58, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

2. I proventi di cui al comma 1 sono destinati alla realizzazione dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime, nonché delle altre finalità di protezione sociale previste dall'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

(A.C. 1255 – Sezione 7)**ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 5.**

*(Misure di protezione
delle vittime della tratta di persone).*

1. Allo straniero che sia stato individuato quale vittima del reato di tratta di persone sono assicurate l'assistenza e le misure di protezione che si rendono necessarie anche mediante l'utilizzo di strutture pubbliche. Ad esso, ove ne sia sprovvisto, è eventualmente fornita la documentazione necessaria al rimpatrio nel Paese di origine.

2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 si provvede, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, mediante regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Restano salve le disposizioni dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 5.**

*(Misure di protezione delle vittime
della tratta di persone).*

Sopprimerlo.

*** 5. 1.** Pecorella.

(Approvato).

Sopprimerlo.

*** 5. 2.** (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato).

(A.C. 1255 – Sezione 8)**ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 6.**

(Misure per la prevenzione).

1. Nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio i Ministri dell'interno, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali e delle pari opportunità organizzano corsi di addestramento del personale, incontri internazionali ed ogni altra iniziativa diretta a prevenire la tratta di persone.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 6.**

(Misure per la prevenzione).

Sopprimerlo.

6. 1. Bonito, Carboni, Crucianelli, Grillini, Leoni, Lucidi, Mancini, Kessler, Siniscalchi.

Al comma 1, sopprimere le parole: Nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

*** 6. 2.** Pecorella.

(Approvato).

Al comma 1, sopprimere le parole: Nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

*** 6. 4. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).**

(Approvato).

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. Ai fini dell'applicazione della presente legge, ed ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 20 febbraio 1958, n.75, il Ministero dell'interno è autorizzato a stipulare convenzioni con le comunità e le associazioni *no profit* impegnate nel recupero dei soggetti che, trovandosi in stato di schiavitù o di servitù, sono costretti a prostituirsi, al fine di promuovere il reinserimento sociale dei soggetti medesimi.

6. 3. Mazzoni.

(A.C. 1255 – Sezione 9)

ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

(Norme di coordinamento).

1. All'articolo 600-*sexies*, primo comma, del codice penale, dopo le parole: « 600-*quinquies* » sono inserite le seguenti: « , nonché dagli articoli 600, 602 e 602-*bis*, ».

2. All'articolo 600-*sexies*, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: « 600-*ter* » sono inserite le seguenti: « , nonché dagli articoli 600, 602 e 602-*bis*, ».

3. All'articolo 600-*sexies*, quarto comma, del codice penale, dopo le parole:

« 600-*ter* » sono inserite le seguenti: « , nonché dagli articoli 600, 602 e 602-*bis*, ».

4. All'articolo 600-*septies* del codice penale, dopo le parole: « 600-*quinquies* », sono inserite le seguenti: « , nonché dagli articoli 600, 602 e 602-*bis*, ».

5. L'articolo 601 del codice penale è abrogato.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

(Norme di coordinamento).

Sopprimerlo.

7. 1. Bonito, Carboni, Crucianelli, Grillini, Leoni, Lucidi, Mancini, Kessler, Siniscalchi.

(A.C. 1255 – Sezione 10)

EMENDAMENTO PRESENTATO AL TITOLO DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Al titolo, sostituire le parole: la tratta con le seguenti: il traffico.

Tit. 1. Bonito, Carboni, Crucianelli, Grillini, Leoni, Lucidi, Mancini, Kessler, Siniscalchi.

(A.C. 1255 – Sezione 11)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che;

l'articolo 18 della legge n. 286 del 1998 ed il relativo regolamento attuativo stanno consentendo a centinaia di donne straniere, già costrette alla prostituzione, l'opportunità di emanciparsi dallo sfrutta-